



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 26 del 23/04/2019

Addì, 23/04/2019

ORDINANZA N° 26 del 23/04/2019

Oggetto: 28.4.2019- Manifestazione sportiva "Trofeo Palmiro Scarpi"

Il Comandante della Polizia Locale

Vista la richiesta del sig. Scarpi Gianni, a nome e per conto dell'Associazione "Amici di Cà Pasquali" del 17.4.2019, prot. 7741, di chiusura al transito veicolare della Via Pordelio nel tratto compreso tra le intersezioni di tale via con Via di Cà Vio e Via di Ca' Pasquali per il giorno 28 aprile 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, onde consentire agli spettatori di seguire la Regata a cronometro su caorline denominata "Trofeo Palmiro Scarpi" che si svolgerà in pari orario nel canale Pordelio;

Ritenuto di dover adottare adeguate misure atte a garantire la sicurezza degli spettatori della sopraccitata manifestazione remiera;

Ritenuto inoltre di limitare la chiusura di Via Pordelio nel tratto compreso tra la Via di Cà Vio e Via di Ca' Pasquali;

Richiamati gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n°267;

ORDINA

Il giorno 28.4.2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine della regata denominata "Trofeo Palmiro Scarpi", è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione del veicolo nel tratto di Via Pordelio compreso tra le intersezioni con Via di Cà Vio e Via di Ca' Pasquali.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



Da tali divieti di transito e sosta sono esclusi i mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento nonché del trasporto pubblico di linea;

Sarà cura dell'Associazione organizzatrice il posizionamento delle transenne e la loro rimozione al termine della manifestazione

I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del D.lgs.285 del 30.04.1992.

Il presente provvedimento non esime l'organizzatore dal munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione della manifestazione in ordine alle eventuali attività di pubblico spettacolo e somministrazione.

Gli agenti di Polizia della strada di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza delle norme previste nella presente Ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 23/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 08/05/2019.

IL MESSO COMUNALE

-